

# Centro Paolo VI onlus



SGQ

# PROCEDURA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

Rev. 01 del 20240606

### **SOMMARIO**

1 PI	REMESSA	2	
2 R	IFERIMENTI NORMATIVI	2	
3 S(	OGGETTI CHE EFFETTUANO LE SEGNALAZIONI	2	
3.1	Tutele per chi segnala	3	
4 O	GGETTO DELLE SEGNALAZIONI	3	
5 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE			
6 G	ESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	5	
6.1	IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI	5	
6.2	MODALITÀ DI GESTIONE	5	
6.3	Tutela dei Dati	6	
6.4	Segnalazioni esterne	6	
7 T	ABELLA DELLE REVISIONI	6	

Revisione: n. 01 Data: 6 giugno 2024 Emesso da: Direzione Generale



# Centro Paolo VI onlus



SGQ

# PROCEDURA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

Rev. 01 del 20240606

### 1 PREMESSA

In attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 in materia di "Protezione degli individui che segnalano violazioni alle norme comunitarie" (di seguito Direttiva Whistleblowing) e del successivo D.Lgs n. 24/2023, con cui lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva Whistleblowing, il Centro Paolo VI (di seguito Centro), con la presente procedura ha aggiornato il proprio sistema di gestione delle segnalazioni di violazioni così da garantirne l'estensione anche alla segnalazione di ulteriori violazioni di Legge e di illeciti anche non compresi nell'ambito del D.Lgs 231/01.

L'adozione di una procedura di segnalazione Whistleblowing è un utile strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione. Ciò in quanto chi segnala, fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme al fine di garantire un adeguato presidio a questo complesso sistema di segnalazione, nonché la più ampia tutela nei confronti dei soggetti coinvolti, siano essi segnalanti o soggetti citati.

Il Centro Paolo VI ha predisposto il presente documento che, unitamente e quale parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione (D.Lgs 231/01) e del Codice Etico, descrive il sistema implementato e le regole comportamentali da rispettare in tale delicato contesto.

Nella redazione della presente procedura si è tenuto conto altresì delle indicazioni e dei principi contenuti nelle recenti Linee Guida adottate in materia da ANAC. È fondamentale che tutte le persone coinvolte nella formulazione e/o gestione della segnalazione siano consapevoli delle linee guida descritte in questo documento e le seguano nell'espletamento della propria attività.

#### 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i riferimenti normativi vigenti e/o consultati ai fini dell'aggiornamento della procedura.

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto Whistleblowing)»;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne»;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- MOG Parte Generale e Speciale D.Lgs 231/01;
- Codice Etico e di Comportamento;
- Data Protection Impact Assessment Trattamento Whistleblowing Regolamento (UE) 2016/679.

#### 3 SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE SEGNALAZIONI

In conformità al D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023, i soggetti che possono effettuare segnalazioni sono:

Dipendenti del Centro Paolo VI;



# Centro Paolo VI onlus



SGQ

# PROCEDURA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

Rev. 01 del 20240606

- Lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del Centro Paolo VI;
- lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Centro Paolo VI;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Centro Paolo VI;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il centro Paolo VI.

## La segnalazione può essere effettuata:

- · Quando il rapporto giuridico è in corso;
- Durante il periodo di prova;
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

### 3.1 Tutele per chi segnala

Ai soggetti che intendono effettuare una segnalazione sono garantite le seguenti tutele:

- Riservatezza (artt. 4 e 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24): l'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del segnalante stesso;
- Divieto di ritorsioni (art. 17 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24): I segnalanti non
  possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione,
  anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia
  provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

### Le medesime tutele sono garantite anche:

- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

### 4 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono riguardare, invece, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 "violazioni" intese come «comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato» e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nell'ambito quindi dei seguenti reati:
  - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in ambito indebite percezioni (art. 24, D.Lgs. 231/01);
  - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in ambito corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01);



# Centro Paolo VI onlus



SGQ

# PROCEDURA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

Rev. 01 del 20240606

- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1, D.Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01);
- Reati in tema di abusi di mercato (Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- Reati in ambito igiene e salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/2001);
- Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01);
- Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies d.Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001);
- Frode in Competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies d.lgs. 231/2001);
- Reati Tributari (Art. 25 quinquies decies d.lgs. 231/2001);
- Delitto di Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/2001).

Si sottolinea come la "lamentela" personale non può formare oggetto di segnalazione: le segnalazioni, infatti, riguardano tutte quelle situazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato, solitamente, attiene a pericoli o rischi che intaccano l'azienda nel suo complesso, altri dipendenti o collaboratori, i terzi, la proprietà o anche, in via più generale, la collettività.

Riferimento normativo di tale principio è l'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 che recita: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante ... che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro».

## Si precisa inoltre che:

- Le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sa essere false e che, in generale, la segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;
- La segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;



# Centro Paolo VI onlus



**SGQ** 

# PROCEDURA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

Rev. 01 del 20240606

 L'organizzazione si impegna a tutelare il segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione e, che, comunque, sono possibili eventuali sanzioni disciplinari a cui il segnalante potrebbe essere sottoposto per comportamenti passati.

#### 5 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Per la segnalazione il Centro Paolo VI si è dotato di un sistema informatizzato (canale preferenziale) Il segnalante può compilare direttamente online la segnalazione dal sito internet del Centro Paolo VI, accedendo al seguente link: <a href="https://centropaolovi.segnalaprotetto.it/">https://centropaolovi.segnalaprotetto.it/</a>.

La segnalazione può avvenire anche tramite posta ordinaria, da indirizzare ai soggetti individuati quali gestori delle segnalazioni di seguito indicati, o in forma orale attraverso incontro diretto (su appuntamento).

Ciascuna delle modalità di segnalazione indicate è stata approntata nel pieno rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e della tutela della dignità del segnalante.

La segnalazione deve comprendere tutti gli elementi utili a consentire l'avvio delle attività di verifica ed accertamento volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di denuncia. Gli aspetti che dovrebbero essere presentati sono:

- La descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- Le circostanze (tempo e luogo) in cui si è verificato l'episodio;
- Le generalità che consentano di identificare il/i soggetto/i che hanno generato il comportamento oggetto di Whistleblowing;
- L'indicazione di altri soggetti che eventualmente potrebbero riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti o qualsiasi informazione che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

#### 6 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

#### 6.1 Il gestore delle segnalazioni

Ai fini della corretta gestione della segnalazione e della migliore tutela del segnalante, il Centro Paolo VI ha individuato quale gestore della segnalazione il Direttore Generale.

### 6.2 Modalità di gestione

Tutte le segnalazioni vengono prese in considerazione ed opportunamente investigate: entro 7 giorni dal ricevimento, il Direttore Generale avvisa la persona segnalante di aver ricevuto la segnalazione. Qualora necessario, il Direttore Generale potrà chiedere al segnalante di fornire ulteriori chiarimenti od integrazioni utili alla gestione della segnalazione.

Entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione, il Direttore Generale darà riscontro al segnalante circa la gestione e l'esito della segnalazione.



# Centro Paolo VI onlus



SGQ

# PROCEDURA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

Rev. 01 del 20240606

### 6.3 Tutela dei Dati

Con riferimento al GDPR in tema di privacy (Regolamento Europeo 679/2016), si evidenziano i seguenti principi di gestione delle segnalazioni affinché le modalità siano conformi ed armonizzate rispetto alla gestione della tutela dei dati:

- Le segnalazioni vengono conservate presso la Direzione Generale, in un armadio con serratura, tenuto sempre chiuso a chiave;
- È stata predisposta idonea informativa privacy per gli interessati segnalanti e segnalati;
- È stata predisposta DPIA sul trattamento Whistleblowing inserito del registro dei trattamenti.

## 6.4 Segnalazioni esterne

Il canale di segnalazione esterna è affidato all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato.

Segnalazioni, queste, che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, potranno essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza, ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- nell'ipotesi in cui la segnalazione effettuata tramite il canale interno sia rimasta senza seguito;
- nell'ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito, ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;
- nell'ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse.

Come per la segnalazione interna, anche per la segnalazione esterna l'ANAC ha attivato un canale che garantisce la riservatezza del segnalante, attraverso una apposita piattaforma informatica, ovvero oralmente, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro con il personale addetto.

Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne da parte dell'ANAC sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne attivate dal Centro Paolo VI. Per ulteriori informazioni è consultabile il sito dell'ANAC <a href="https://www.anticorruzione.it/">https://www.anticorruzione.it/</a>

### 7 TABELLA DELLE REVISIONI

Nr revisione	Data	Descrizione	Pagina e Paragrafo
00	15/07/2023	Prima emissione	Tutte e Tutti
01	06/06/2024	Modificata premessa Inserito MOG, Codice Etico e D.P.I.A. Sostituito ricevente segnalazioni	Pag. 2 Paragrafo 1 Pag. 2 Paragrafo 2 Pag. 4 Paragrafo 5
		Inserito sistema informatizzato per la segnalazione	Pag. 5 Paragrafo 5.1

Casalnoceto, 6 giugno 2024

Il Direttore Generale Giancarlo Albini

Pag. 6 a 6